



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE

n° 277

16 marzo 2020

Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università

SOMMARIO

ATTI NORMATIVI

DECRETO RETTORALE N. 188/2020 PROT. N. 34208 DEL 19/02/2020 - EMANAZIONE
REGOLAMENTO DI ATENEO SUL PRESTITO DI TESTI DIGITALI IN FORMATO ACCESSIBILE....2

DECRETO RETTORALE N. 224 DEL 26 FEBBRAIO 2020 PROT. N. 39880 MODIFICHE AL
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI CHIMICA INDUSTRIALE "TOSO
MONTANARI"4

DECRETI E DELIBERAZIONI

➤ Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 7004 PROT. N. 207820 DEL 16/09/19 - APPROVAZIONE ATTI
DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE
PUBBLICA D.D. 3488 DEL 26/04/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A
TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL
SETTORE CONCURSALE 02/A2 FISICA TEORICA DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI, PER
IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE FIS/02 FISICA TEORICA, MODELLI E METODI
MATEMATICI522

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 1636 PROT. N. 45337 DEL 03/03/2020 – APPROVAZIONE
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 9223 DEL 28/11/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A)
(JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 07/G1 - SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI, PER IL
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/18 - NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE
.....544

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 1638 PROT. N. 45353 DEL 03/03/2020 – APPROVAZIONE
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 8464 DEL 05/11/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A)
(JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 07/G1 - SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI, PER IL
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/17 - ZOOTECNICA GENERALE E MIGLIORAMENTO
GENETICO555

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP.N. 1696 PROT. N. 47710 DEL 05/03/2020 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 8463 DEL 05/11/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 3 POSTI DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/A2 - MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/02 - CHIMICA FISICA..... 566

➤ **Reclutamento Personale Tecnico amministrativo**

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP.1663 PROT. 46527 DEL 04.03.2020 - APPROVAZIONE ATTI DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 8 POSTI DI CAT. C1, AREA TECNICA, TECNICO SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA DI 36 MESI, INDETTA CON D.D. 8481/273659 DEL 5.11.2019, E PUBBLICATA SUL PORTALE DI ATENEO IN DATA 11.11.2019, COSI' COME MODIFICATA DALLA D.D. 9626/313494 DEL 9.12.2019 (RIAPERTURA TERMINI). 577

ATTI NORMATIVI

**DECRETO RETTORALE N. 188/2020 PROT. N. 34208 DEL 19/02/2020 - EMANAZIONE
REGOLAMENTO DI ATENEO SUL PRESTITO DI TESTI DIGITALI IN FORMATO
ACCESSIBILE**

IL RETTORE

- VISTO l'art. 15 della L. n. 37/2019 che adegua la normativa sul diritto d'autore alle disposizioni di cui alla Direttiva UE 2017/1564, relativa agli usi consentiti di opere e materiali protetti da diritto d'autore a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa;
- VISTO che la medesima disposizione normativa consente alle "entità autorizzate" – tra cui le Università – di realizzare, senza scopo di lucro, una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui hanno legittimamente accesso, o di comunicare, mettere a disposizione, distribuire o dare in prestito la stessa copia a un beneficiario o a un'altra entità autorizzata affinché questa sia destinata a un uso esclusivo da parte di un beneficiario;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/01/2020 che, previo parere favorevole del Consiglio degli Studenti nella seduta del 14/01/2020 e del Senato Accademico nella seduta del 21/01/2020 ha approvato il testo del Regolamento sul prestito di testi digitali in formato accessibile;

DECRETA

Art. 1

È emanato il **"Regolamento di Ateneo sul prestito di testi digitali in formato accessibile"** il cui testo è riportato in allegato al presente Decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Bologna, 19/02/2020

IL RETTORE
Prof. Francesco Ubertini

Allegato al Decreto Rettorale N. 188/2020 – Prot. N. 34208 del 19/02/2020 - Regolamento di Ateneo sul prestito di testi digitali in formato accessibile

Art. 1 – Finalità

1. L'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, in conformità con quanto disposto dall'articolo 15 della L. n. 37/2019 mette a disposizione degli studenti con difficoltà certificate, tali da impedire l'utilizzo dei libri in formato cartaceo, un servizio di prestito di testi in formato digitale accessibile.

Art. 2 – Definizioni

1. Per prestito di testi in formato digitale accessibile si intende la possibilità di mettere a disposizione, temporaneamente e limitatamente nelle modalità di utilizzo, dei testi in formato alternativo (file) richiesti dagli studenti rientranti nelle casistiche di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, tramite un'apposita procedura online e per sole finalità di studio, ricerca e documentazione.
2. La richiesta in parola potrà riguardare esclusivamente le opere disponibili, eventualmente anche in formato cartaceo, presso le biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo.

Art. 3 – Beneficiari

1. Possono usufruire del servizio di prestito di testi in formato digitale accessibile gli studenti regolarmente iscritti all'anno accademico di riferimento del periodo in cui hanno presentato la richiesta, con una difficoltà debitamente certificata, rientranti in una delle casistiche indicate di seguito:
 - a) studenti non vedenti e ipovedenti, con una disabilità visiva che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilità e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente alle persone prive di tale disabilità;
 - b) studenti con una disabilità fisica che impedisce loro di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere
 - c) studenti con disabilità percettiva o di lettura e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilità, ivi compresi anche gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.
2. Per poter accedere al servizio di prestito dei testi in formato digitale accessibile gli studenti devono presentare idonea certificazione, attestante le loro difficoltà, all'Ufficio Servizi per gli studenti con disabilità e DSA dell'Ateneo.
3. L'accesso al servizio di prestito in formato digitale accessibile è subordinato alla valutazione positiva del possesso dei requisiti da parte degli operatori dell'Ufficio di cui al comma precedente.

Art. 4 – Modalità di erogazione del servizio

1. Gli studenti che per finalità di studio e ricerca hanno necessità di utilizzare i testi in formato digitale accessibile devono compilare il modulo di richiesta on line, disponibile sul Portale di Ateneo.
2. Gli studenti devono specificare nel modulo di richiesta i riferimenti bibliografici dei testi a cui sono interessati, la ragione della richiesta (es: svolgimento dell'esame, con relativa

-
- denominazione, stesura della tesi di laurea ecc.), la tipologia di formato di testo (immagine o accessibile), l'ordine di priorità qualora richiedano più di un testo.
3. Ogni studente può chiedere in prestito un numero massimo di 5 volumi per volta. Non ci sono limiti al numero di richieste annue che ogni studente può presentare.
 4. Nel modulo di richiesta lo studente deve indicare obbligatoriamente l'indirizzo di posta elettronica istituzionale (*nome.cognome@studio.unibo.it*) quale recapito a cui inviare i testi richiesti.
 5. La durata del prestito è di tre mesi, è possibile detenere in prestito fino ad un massimo di 25 testi contemporaneamente.
 6. Il testo è trasmesso allo studente all'indirizzo mail istituzionale di cui al comma 4 del presente articolo, unitamente alle indicazioni operative per la corretta fruizione del medesimo.
 7. Le richieste saranno prese in carico e gestite dando priorità a quelle pervenute dagli studenti che rientrano nelle previsioni di cui al precedente articolo 3 comma 1 lettere a) e b).
 8. I tempi di consegna dei testi richiesti dipendono strettamente dalla quantità di richieste ricevute e dai tempi di risposta degli editori.

Art. 5 – Obblighi del beneficiario del prestito

1. Per accedere al servizio di prestito lo studente deve obbligatoriamente sottoscrivere il modulo di impegno al corretto utilizzo dei testi che dovrà essere limitato al proprio uso personale e per soli fini di studio e ricerca; nonché impegnarsi a non diffondere a terzi i file dei testi che gli saranno messi a disposizione.
2. Il testo prestato allo studente è costituito da un file accessibile dal punto di vista della fruizione con strumenti assistivi, ma protetto da appositi dispositivi tecnologici che, pur garantendo l'accessibilità, ne limitano nel tempo l'effettiva leggibilità (scadenza di validità del file) e impediscono la diffusione a soggetti diversi dagli aventi diritto cui il testo è stato prestato (identificazione del destinatario del prestito). In tutti i casi, è fatto assoluto divieto allo studente per qualsivoglia ragione di manipolare, alterare o manomettere il file fornito in prestito.
3. Lo studente non è autorizzato a realizzare altre copie o trasposizioni dei testi, o di parti di essi (tra le altre in forma: sonora, elettronica, cartacea, ecc.) e in nessun altro formato e per nessun altro uso e non può mettere a disposizione di terzi i testi richiesti in nessuna forma.
4. In caso di violazione accertate degli obblighi di cui ai precedenti commi lo studente sarà definitivamente escluso dal servizio di prestito di cui al presente Regolamento.

DECRETO RETTORALE N. 224 DEL 26 FEBBRAIO 2020 PROT. N. 39880 MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI CHIMICA INDUSTRIALE "TOSO MONTANARI"

IL RETTORE

VISTI

- lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e s.m.i.;
- il Regolamento tipo di funzionamento dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n. 371/2012 del 5 aprile 2012 e s.m.i.;
- il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Chimica Industriale "Toso Montanari" - CHIMIND emanato con Decreto Rettorale n. 851 del 5 luglio 2012 e s.m.i.;
- la delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica Industriale "Toso Montanari" – CHIMIND del 11/12/2019, con la quale sono state proposte le modifiche del regolamento di

funzionamento del Dipartimento, in adeguamento al Regolamento tipo di funzionamento dei dipartimenti;

- le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, rispettivamente del 28 gennaio e del 18 febbraio 2020, con le quali sono state approvate le modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Chimica Industriale "Toso Montanari" - CHIMIND;

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Chimica Industriale "Toso Montanari" - CHIMIND)

1. Sono apportate, come approvate dagli Organi citati in premessa, le modificazioni al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Chimica Industriale "Toso Montanari" - CHIMIND, emanato con Decreto Rettorale n. 851/2012 del 5 luglio 2012 e s.m.i., così come riportate nell'Allegato A) al presente Decreto Rettorale, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 2

(Testo Coordinato)

1. Per una migliore lettura delle modifiche intervenute al Regolamento, si riporta in Allegato B) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

Articolo 3

(Vigore)

1. Le modificazioni di cui all'art. 1 del Presente Decreto Rettorale, inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo, produrranno effetto il giorno successivo alla pubblicazione.

Bologna, 26/02/2020

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)

ALLEGATO A AL DECRETO RETTORALE N. 224 DEL 26 FEBBRAIO 2020 PROT. N. 39880

Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di Chimica Industriale "Toso Montanari"

PARTE GENERALE

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

PARTE I – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

Articolo 6 (Il Direttore **di Dipartimento**)

Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)

Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)

Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)

Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)

Articolo 13 (La Giunta **di Dipartimento**)

PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)

Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)

Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)

Articolo 16 bis (Rapporti con i Corsi di Studio)

PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 17 (Fondi e gestione)

PARTE IV - NORME FINALI

Articolo 18 (Validità delle sedute)

Articolo 19 (Rappresentanza nel Consiglio delle **eventuali** Scuole di riferimento)

PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017

Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)

	PARTE GENERALE	
	Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)	
1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Chimica Industriale "Toso Montanari".	1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di.....	
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Industrial Chemistry "Toso Montanari", e l'acronimo,	2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, e l'acronimo	

CHIMIND, congiuntamente o disgiuntamente.	congiuntamente o disgiuntamente.	
3. Il Dipartimento si articola nelle sedi di Bologna, Rimini e Ravenna e ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna.	3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa ae si articola in Unità Organizzative nelle sedi die di	3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a Bologna e si articola in Unità Organizzative nelle sedi Bologna, Rimini e Ravenna (Faenza).
Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)	Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)	
1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento (richiamati in allegato), approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi.	1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici. 1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi	1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e di didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento (richiamati in allegato), di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo , approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici. 1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e

	alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco. 1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.	Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco. 1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.	2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate	
3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il piano triennale della didattica, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce.	3. Il Dipartimento approva un piano triennale della didattica ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.	3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, un piano triennale della didattica ai sensi dell'art. 16 comma 2 lettera b) dello Statuto, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce. in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.

4. Il Dipartimento propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e, eventualmente, terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento.	4. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo, istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.	4. Il Dipartimento propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo, istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.
	4bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.	4bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.
	4 ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.	4 ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.

5. Il Dipartimento delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.	5. Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.	5. Il Dipartimento delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento. Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.
6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle Scuole di riferimento.	6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.	6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.
7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento.	7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate.	7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate .
8. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.	8. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.	
	8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito	8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito

	delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formulano altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori.	delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formulano altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori.
	8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza.	8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza.
	8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.	8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
	8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.	8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.
	<u>I Dipartimenti al cui interno sono presenti SSD clinici devono inserire il comma 9. I Dipartimenti al cui interno sono presenti strutture autorizzate allo svolgimento di attività assistenziale – sia sull'uomo che sugli animali – devono inserire il comma 9 bis.</u>	

	9. Nella formulazione dei piani di attività e dei relativi pareri, il Dipartimento fa riferimento anche all'attività sanitaria-assistenziale svolta al suo interno.	Inserire solo per i dip. medici
	9 bis. I Dipartimenti al cui interno sono presenti strutture autorizzate allo svolgimento di attività sanitaria, ne organizzano l'assetto in maniera conforme alle prescrizioni della normativa di settore; tale assetto viene descritto nel Regolamento del Dipartimento.	
Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)	Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)	
Il Dipartimento di Chimica Industriale "Toso Montanari" svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito chimico, prefiggendosi di rappresentare il naturale raccordo tra la ricerca accademica e quella industriale, con l'obiettivo strategico di rafforzare le ricerche a carattere interdisciplinare per rispondere in modo più adeguato alle esigenze della società e del mondo del lavoro, nonché di fornire un contributo incisivo alla formazione culturale ed alla preparazione professionale degli studenti, principalmente ma non esclusivamente, dei corsi di studio nei quali opera il Dipartimento. Scopo della struttura è quello di sviluppare la ricerca accademica in campo chimico, promuovendo anche la formazione di professionisti per la realtà sociale e industriale ("dal laboratorio all'impianto pilota").	Il Dipartimento di.....svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito.....(<u>indicare sinteticamente in modo descrittivo gli ambiti scientifici</u>)	Il Dipartimento di Chimica Industriale "Toso Montanari" svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito chimico, prefiggendosi di rappresentare il naturale raccordo tra la ricerca accademica e quella industriale, con l'obiettivo strategico di rafforzare le ricerche a carattere interdisciplinare per rispondere in modo più adeguato alle esigenze della società e del mondo del lavoro, nonché di fornire un contributo incisivo alla formazione culturale ed alla preparazione professionale degli studenti, principalmente ma non esclusivamente, dei corsi di studio nei quali opera il Dipartimento. Scopo della struttura è quello di sviluppare la ricerca accademica in campo chimico, promuovendo anche la formazione di professionisti per la realtà sociale e industriale ("dal laboratorio all'impianto pilota") ed in particolare della Chimica Analitica, Chimica Fisica, Chimica Generale ed Inorganica, Chimica

		Industriale, Scienza e tecnologia dei materiali polimerici, Chimica Organica, Fondamenti Chimici delle Tecnologie, Chimica e Biotecnologia delle Fermentazioni, Chimica dell'Ambiente e dei Beni Culturali, e degli Impianti Chimici. Obiettivi strategici sono la ricerca e sviluppo nell'ambito dei materiali avanzati e funzionali e nell'ambito della sostenibilità dell'industria chimica ed energetica. Il Dipartimento si prefigge di rappresentare il raccordo tra la ricerca accademica e quella industriale, con l'obiettivo strategico di rafforzare le ricerche a carattere interdisciplinare per rispondere in modo più adeguato alle esigenze della società.
Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)	Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)	
Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo. Il Dipartimento intende orientare le sue scelte di programmazione e strategie culturali, finanziarie e organizzative utilizzando come criterio prioritario il riconoscimento del merito, attraverso l'adozione formalizzata di criteri qualitativi e quantitativi noti, stabili e riconosciuti.	I Dipartimenti hanno autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.	Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo. Il Dipartimento intende orientare le sue scelte di programmazione e strategie culturali, finanziarie e organizzative utilizzando come criterio prioritario il riconoscimento del merito, attraverso l'adozione formalizzata di criteri qualitativi e quantitativi noti, stabili e riconosciuti.
PARTE I – ORGANI E COMPETENZE	PARTE I – ORGANI E COMPETENZE	

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)	Articolo 5 (Organi del Dipartimento)	
Sono Organi del Dipartimento:	Sono Organi del Dipartimento:	
a. Il Direttore;	a. Il Direttore;	
b. Il Consiglio;	b. Il Consiglio;	
c. La Giunta.	c. La Giunta.	
Articolo 6 (Il Direttore)	Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)	Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)
1. Il Direttore è un professore del Dipartimento eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento e:	1. Il Direttore è un professore, di norma ordinario, del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento. Il Direttore:	1. Il Direttore è un professore, di norma ordinario , del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento. Il Direttore:
a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;	a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;	
b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali il Dipartimento è afferente;	b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali eventualmente il Dipartimento partecipa;	b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali eventualmente il Dipartimento è affidente partecipa ;
c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;	c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore;	c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;
d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;	d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;	
e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	

f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;	f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;	
g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;	g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;	
h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico-amministrativo, spazi, strutture;	h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico-amministrativo, spazi, strutture;	
i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;	i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;	i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;
j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità.	j. Esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.	j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità. j. esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.
	1bis.La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.	1bis.La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.
2. Il Direttore, inoltre:	2. Il Direttore, inoltre:	
a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;	a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;	

b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;	b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;	
c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti, informandone il Consiglio;	c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;	c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti, informandone il Consiglio;
d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;	d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;	
e. vista i rendiconti finanziari predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	e. vista le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	e. vista i rendiconti finanziari le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.	f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.	
3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.	3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.	
4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.	4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.	
Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)	Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)	
1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.	1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.	
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza	2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza	

assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.	assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.	
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.	3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.	
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.	4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.	
5. Le elezioni sono convocate dal Decano del Dipartimento, che fissa la data delle elezioni ed invita chi intenda candidarsi a presentare il proprio programma.	5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.	5. Le elezioni sono convocate dal Decano del Dipartimento L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento. che fissa la data delle elezioni ed invita chi intenda candidarsi a presentare il proprio programma
6. Di norma hanno diritto all'elettorato passivo tutti i professori che abbiano manifestato formalmente la propria disponibilità a ricoprire la carica di Direttore e che non si trovino in condizioni di incompatibilità. Chi ha manifestato tale disponibilità non può far parte del seggio elettorale.	6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione.	6. Di norma hanno diritto all'elettorato passivo tutti i professori che abbiano manifestato formalmente la propria disponibilità a ricoprire la carica di Direttore e che non si trovino in condizioni di incompatibilità. Chi ha manifestato tale disponibilità non può far parte del seggio elettorale. 6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione.
	OPPURE (IL REGOLAMENTO DEL SINGOLO DIPARTIMENTO RIPORTA UNA DELLE DUE FORMULAZIONI DEL COMMA 6)	
	6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione non è necessaria la presentazione di una formale candidatura.	

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)	Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)	
1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:	1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:	
a. il Direttore che lo presiede;	a. il Direttore che lo presiede;	
b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;	b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;	
c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;	c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;	
d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 15% (calcolato con arrotondamento alla cifra superiore) dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;	d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari ad almeno il 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;	d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 15% (calcolato con arrotondamento alla cifra superiore) dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;
e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui 3 (tre) del terzo ciclo, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.	e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui del terzo ciclo (METTERE NUMERO , almeno 1) , secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.	
f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero compreso da 1 a 3, così determinato: - assegnisti in n. da 1 a 10: 1 rappresentante; - assegnisti in n. da 11 a 20: 2 rappresentanti; - oltre 20 assegnisti: 3 rappresentanti.	f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero compreso da 1 a 3 (METTERE NUMERO) secondo le modalità previste nell'art.11 del presente regolamento.	f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero compreso da 1 a 3, così determinato: – assegnisti in n. da 1 a 10: 1 rappresentante; – assegnisti in n. da 11 a 20: 2 rappresentanti; – oltre 20 assegnisti: 3 rappresentanti pari a 2, secondo le modalità previste nell'art.11 del presente regolamento.
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e	2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e	

altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.	altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.	
Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)	Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)	
1. Il Consiglio di Dipartimento:	1. Il Consiglio di Dipartimento:	
a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;	a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;	
b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale di Ateneo, indicando le attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;	b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo, e le aree di attività di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;	b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo, indicando e le aree di attività di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
c. approva, per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce, un piano triennale della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale d'Ateneo;	c. Il Dipartimento approva ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, un piano triennale della didattica, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima.	c. Il Dipartimento approva ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto , per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce un piano triennale della didattica, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima.
d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;	d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;	
e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;	e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;	
f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico-amministrativo;	f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico- amministrativo;	

g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;	g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;	
h. interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti;	h. Di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo. Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta. In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato.	h.interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti h. Di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo. Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta. In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato.
	h bis) delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;	h bis) delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;

i. approva l'eventuale affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza;	i. può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente.	i. ——— approva ——— l'eventuale affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza; i. può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente.
	i bis. approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;	i bis. approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;
j. predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;	j. predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;	
k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;	k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;	
l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;	l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;	
m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse	m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;	
	m bis) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;	m bis) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;	n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera	n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione , nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera

	e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;	e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi	o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;	
p. esprime una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo ;	p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;	p. esprime designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;
q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 16;	q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 16;	
r. assegna le eventuali risorse per il funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;	r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;	r. assegna le eventuali risorse per il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;
s. se necessario assegna le risorse per il funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;	s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;	
t. approva il rendiconto finanziario secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;	t. approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;	t. approva il rendiconto finanziario i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la	u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità	

validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;	delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;	
v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo;	v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo.	
w. approva le scelte dei professori e ricercatori afferenti al Dipartimento della sede nella quale svolgeranno la loro attività di ricerca ed eventuali successive variazioni.		w. approva le scelte dei professori e ricercatori afferenti al Dipartimento della sede nella quale svolgeranno la loro attività di ricerca ed eventuali successive variazioni.
	z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.	z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:	2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:	
a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1.;	a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1.	
b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;	b. abrogata	b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;
c. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di	c. abrogata	c. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;

riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;		
d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;	d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;	
e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti;	e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo le norme e i regolamenti di Ateneo vigenti;	
f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.	f. abrogata	f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.
3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.	3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.	
4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.	4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.	
	5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 15 o dell'art. 16 comma 3 del presente regolamento, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.	5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 15 o dell'art. 16 comma 3 del presente regolamento, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.
Articolo 10 (Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)	Articolo 10 (Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)	
1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.	1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.	
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla	2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla	2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla

concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento.	concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.	concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo servizio, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.	3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.	3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo in servizio , in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti.	4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.	4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.
5. Di norma ha diritto all'elettorato passivo il personale tecnico amministrativo che ha manifestato formalmente la propria disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento. Chi ha manifestato tale disponibilità non può far parte del seggio elettorale.	5. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.	5. Di norma ha diritto all'elettorato passivo il personale tecnico amministrativo che ha manifestato formalmente la propria disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento. Chi ha manifestato tale disponibilità non può far parte del seggio elettorale. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.
6. In caso di esaurimento delle graduatorie sono indette nuove elezioni delle rappresentanze solo quando il residuo del mandato sia superiore a sei mesi.	6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di	6. In caso di esaurimento delle graduatorie sono indette nuove elezioni delle rappresentanze solo quando il residuo del mandato sia superiore a sei mesi.

	genere diverso da quello della prima preferenza	Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza
Articolo 11 (Elezioni dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)	Articolo 11 (Elezioni dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)	
1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le disposizioni precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità.	1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca, si applicano le seguenti disposizioni:	1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le seguenti disposizioni precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità.
	a) le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;	a) le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;
	b) ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;	b) ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;
	c) la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;	c) la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;
	d) ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare	d) ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di

	un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;	genere diverso da quello della prima preferenza;
	e) la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;	e) la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;
	f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti;	f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti;
	g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;	g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;
	h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.	h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.
2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio.		2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio.
3. L'elettorato attivo è costituito dai titolari di assegni di ricerca stipulati con il Dipartimento, che siano in corso alla data dell'elezione. L'elettorato attivo e l'elettorato passivo coincidono.		3. Ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno un anno a decorrere dalla data dell'elezione
4. A parità di voti, è eletto l'assegnista che garantisca la		4. A parità di voti, è eletto l'assegnista che garantisca la

permanenza più lunga nel Consiglio sulla base del contratto in corso e dell'eventuale rinnovo già deliberato.		permanenza più lunga nel Consiglio sulla base del contratto in corso e dell'eventuale rinnovo già deliberato.
5. Il passaggio di un assegnista ad altra categoria ne comporta la decadenza dalla rappresentanza		5. Il passaggio di un assegnista ad altra categoria ne comporta la decadenza dalla rappresentanza.
Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)	Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)	
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.	Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.	Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.
Articolo 13 (La Giunta)	Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)	Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)
1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento	1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.	
2. La Giunta è composta da:	2. La Giunta è composta da:	
a. il Direttore, che la presiede;	a. il Direttore, che la presiede;	
b. il Vicedirettore;	b. il Vicedirettore;	
c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);	c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);	
d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;	d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;	
e. n. 6 professori e ricercatori eletti con composizione così determinata: i rappresentanti saranno eletti in misura proporzionale alla numerosità della rispettiva fascia, con un minimo di 1 rappresentante per ciascuna fascia, auspicando la più ampia rappresentanza dei settori scientifico disciplinari e delle sedi di servizio.	e. da 3 a 9 (METTERE NUMERO) professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;	e. da 3 a 9 (METTERE NUMERO) professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio; e. n. 6 professori e ricercatori eletti con composizione così determinata: i rappresentanti

		saranno eletti in misura proporzionale alla numerosità della rispettiva fascia, con un minimo di 1 rappresentante per ciascuna fascia, auspicando la più ampia rappresentanza dei settori scientifico disciplinari e delle sedi di servizio.
f. n. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	f. da 1 a 2 (METTERE NUMERO) rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	f. n. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
g. n. 2 rappresentanti degli studenti (di cui 1 del terzo ciclo) eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	g. n. 2 rappresentanti degli studenti (di cui 1 del terzo ciclo) eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
h. n. 3 professori e ricercatori designati dal Direttore secondo criteri rivolti al riequilibrio dei settori scientifico-disciplinari e delle sedi, nonché alle specifiche competenze dei designati, anche collegate ad eventuali deleghe operative attribuite dal Direttore.	h. fino a un massimo di 3 professori e ricercatori (METTERE NUMERO) designati secondo le seguenti modalità.....	h. n. 3 professori e ricercatori designati dal Direttore secondo criteri rivolti al riequilibrio dei settori scientifico-disciplinari e delle sedi, nonché alle specifiche competenze dei designati, anche collegate ad eventuali deleghe operative attribuite dal Direttore.
	i. 1 rappresentante, con diritto di voto, degli assegnisti di ricerca in Consiglio di Dipartimento (FACOLTATIVO).	
3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.	3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., i, avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti (SE INSERITA LETTERA I).	
4. Il mandato della Giunta è triennale e coincide con quello del Direttore.	4. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alle precedenti lettere e.,h., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f, g, i (se inserita lettera i) il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.	4. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alle precedenti lettere e.,h., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f, g, i (se inserita lettera i) il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.

5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.	5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.	
PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE	PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE	
	<u>I Dipartimenti che hanno più sedi con i requisiti previsti dallo Statuto d'Ateneo devono inserire le norme sulle Unità Organizzative di Sede</u>	
Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)	Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)	
1. Il Dipartimento di Chimica Industriale "Toso Montanari", al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Bologna, una a Ravenna e una a Rimini.	1. Il Dipartimento di, al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a, una a una a....., una a	1. Il Dipartimento di Chimica Industriale "Toso Montanari", al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Bologna, una a Ravenna (Faenza) e una a Rimini.
Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa assolvono i propri obblighi di servizio relativi all'attività didattica derivanti dal precedente incardinamento per sede di servizio nelle Facoltà.	Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa hanno la propria sede di servizio.	Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa hanno la propria assolvono i propri obblighi di servizio derivanti anche dal precedente incardinamento per sede di servizio nelle Facoltà.
2. L'Unità Organizzativa di Sede	2.L'Unità Organizzativa di Sede	
a. riceve e gestisce le eventuali risorse per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;	a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;	
b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento	b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.	

3.Nei casi in cui non esistano i requisiti statuari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.	3.Nei casi in cui non esistano i requisiti statuari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.	
Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)	Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)	
1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che hanno sede di servizio nella sede, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.	1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che fanno parte di tale unità, di norma congiuntamente al Direttore, e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta. OVVERO (SCEGLIERE una delle OPZIONI) 1.Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dai componenti del Consiglio di Dipartimento che fanno parte dell'Unità, fra i professori che fanno parte dell'Unità stessa, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta	1.Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che fanno parte di tale unità, di norma congiuntamente al Direttore, e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.
In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade	In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade	

nello stesso tempo del mandato del Direttore.	nello stesso tempo del mandato del Direttore.	
2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede	2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede	
a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;	a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;	
b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;	b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;	
c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;	c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;	
d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;	d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;	
e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo	e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento o all'Area di Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.	
3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile. Il Direttore del Dipartimento può svolgere il ruolo del Responsabile di una delle Unità Organizzative di Sede.	3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile. Il Direttore del Dipartimento può svolgere il ruolo del Responsabile di una delle Unità Organizzative di Sede (specificare tale possibilità nel Regolamento).	3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile. Il Direttore del Dipartimento può svolgere il ruolo del Responsabile di una delle Unità Organizzative di Sede (specificare tale possibilità nel Regolamento).

Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)	Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)	
1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.	1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.	
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.	2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.	
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative	3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative	

connesse dipartimentale.	all'assetto dipartimentale.	
	16 bis (Commissione paritetica - composizione) Parte da inserire solo se il dipartimento ha corsi di studio non riferiti a nessuna scuola	
	1. Presso ogni Dipartimento che sia di riferimento per i corsi di studio non riferiti a una Scuola è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti che viene rinnovata ogni tre anni.	
	2. La Commissione Paritetica è costituita da un minimo di 6 e da un massimo di 20 componenti (INSERIRE IL NUMERO), pariteticamente divisi tra docenti e studenti. La Commissione è presieduta dal Direttore del Dipartimento, o da suo delegato, che propone al Consiglio di Dipartimento i membri della componente docente. La proposta della componente docente deve tenere conto di un'adeguata rappresentanza di ruolo e sede di servizio. La componente studentesca deve tener conto dei cicli di studio e sedi delle attività didattiche.	
	3. Gli studenti della Commissione Paritetica sono prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento e, in subordine, nei consigli di corsi di studio di riferimento del Dipartimento, individuati dagli stessi studenti componenti dei medesimi consigli, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 16, comma 7 dello Statuto di Ateneo. Ove necessario per la composizione paritetica della commissione, il Dipartimento può inoltre richiedere la disponibilità a far	

	parte della commissione paritetica agli studenti non rappresentanti ma presenti nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli studenti iscritti ai corsi di studio riferiti al Dipartimento.	
	16 ter (Commissione paritetica - funzioni)	
	1. La Commissione:	
	a. ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;	
	b. formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;	
	c. può avanzare al consiglio del Dipartimento proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 16 comma 11 dello statuto di Ateneo.	
	d. redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei corsi di studio di cui il Dipartimento è di riferimento, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione dei rispettivi dipartimenti di riferimento dei corsi di studio.	
	2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro (.....inserire i giorni) dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta.	
	3. per la gestione dell'attività la commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede di cui facciano parte componenti della commissione paritetica. Tutte le deliberazioni spettano comunque alla commissione paritetica plenaria.	

	Art.16 quater (Rapporti con i Corsi di Studio)	Art.16 bis (Rapporti con i Corsi di Studio)
	I consigli di corso di studio esprimono ai dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.	I consigli di corso di studio esprimono ai dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.
PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA	PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA	
Articolo 17 (Fondi e gestione)	Articolo 17 (Fondi e gestione)	
1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità	1.Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.	
2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.	2.La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, acquisti e organizzazione dei servizi.	
	3.Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.	3.Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.
PARTE IV - NORME FINALI	PARTE IV - NORME FINALI	
Articolo 18 (Validità delle sedute)	Articolo 18 (Validità delle sedute)	
1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.	1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.	
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:	2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:	
a. forme di consultazione sincrone;	a. forme di consultazione sincrone;	

b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.	b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.	
	3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:	3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:
	- proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;	- proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;
	- proposta di chiamata di professori;	- proposta di chiamata di professori;
	- stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.	- stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.
	4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.	4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.
Articolo 19 (Rappresentanze nei Consigli delle Scuole di riferimento)	Articolo 19 (Rappresentanza nel Consiglio delle eventuali Scuole di riferimento)	
Il consiglio di dipartimento nella composizione limitata ai professori e ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di organi della scuola, designa, con votazione a scrutinio	Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio	Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i

segreto, i rappresentanti professori e ricercatori nei consigli delle scuole di riferimento, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui all'art. 7 del DR n. 743/2012.	segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole cui eventualmente partecipano, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole.	rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole cui eventualmente partecipano , su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole all'art. 7 del DR n. 743/2012
		PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017
		Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)
		1. Le modifiche al presente regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.
		2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente. Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.

	3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento l'eventuale commissione paritetica costituita ed operante nelle more dell'adeguamento del presente regolamento al regolamento tipo, viene integrata, ove necessario, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.
--	---

Allegato B al D.R. n. 224 del 26 FEBBRAIO 2020 Prot. n. 39880

**Testo Coordinato del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Chimica Industriale
"Toso Montanari"**

(emanato con D.R. n. 851/31278 del 05/07/2012 e successivamente modificato con D.R. n. 1387/51438 del 09/11/2012, D.R. 798/76316 del 01/06/2018 e con D.R. n. 224/39880 del 26/02/2020)

PARTE GENERALE

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Chimica Industriale "Toso Montanari".
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Industrial Chemistry "Toso Montanari", e l'acronimo, CHIMIND, congiuntamente o disgiuntamente.
3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a Bologna e si articola in Unità Organizzative nelle sedi Bologna, Rimini e Ravenna (Faenza).

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e di didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici.

-
- 1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco.
- 1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.
3. Il Dipartimento approva-un piano triennale della didattica ai sensi dell'art. 16 comma 2 lettera b) dello Statuto, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.
4. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo, istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.
- 4bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.
- 4 ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.
5. Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.
6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e

la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.

7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate.
8. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.
- 8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formulano altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori.
- 8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza.
- 8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
- 8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

Il Dipartimento di Chimica Industriale "Toso Montanari" svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito chimico, ed in particolare della Chimica Analitica, Chimica Fisica, Chimica Generale ed Inorganica, Chimica Industriale, Scienza e tecnologia dei materiali polimerici, Chimica Organica, Fondamenti Chimici delle Tecnologie, Chimica e Biotecnologia delle Fermentazioni, Chimica dell'Ambiente e dei Beni Culturali, e degli Impianti Chimici. Obiettivi strategici sono la ricerca e sviluppo nell'ambito dei materiali avanzati e funzionali e nell'ambito della sostenibilità dell'industria chimica ed energetica. Il Dipartimento si prefigge di rappresentare il raccordo tra la ricerca accademica e quella industriale, con l'obiettivo strategico di rafforzare le ricerche a carattere interdisciplinare per rispondere in modo più adeguato alle esigenze della società.

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.

PARTE I – ORGANI E COMPETENZE**Articolo 5 (Organi del Dipartimento)**

Sono Organi del Dipartimento:

- a. Il Direttore;
- b. Il Consiglio;
- c. La Giunta.

Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)

1. Il Direttore è un professore, di norma ordinario, del Dipartimento eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento. Il Direttore:
 - a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;
 - b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali eventualmente il Dipartimento partecipa;
 - c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore;
 - d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;
 - e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
 - f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
 - g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
 - h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico-amministrativo, spazi, strutture;
 - i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;

-
-
- j. esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo;
- 1bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.
2. Il Direttore, inoltre:
- a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
 - b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;
 - c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti, informandone il Consiglio;
 - d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;
 - e. vista le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
 - f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.
4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.
5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.
6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione.

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a. il Direttore che lo presiede;
 - b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;
 - c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;
 - d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;
 - e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui 3 (tre) del terzo ciclo, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.
 - f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero pari a 2, secondo le modalità previste nell'art.11 del presente regolamento.
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)

1. Il Consiglio di Dipartimento:
 - a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;
 - b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo, le attività di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
 - c. Il Dipartimento approva ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, un piano triennale della didattica, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima;
 - d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;
 - e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;
 - f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico- amministrativo;
 - g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
 - h. Di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo.

Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.

In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato.

- h bis. delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;
- i. può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente.
- i bis. approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo:
- j. predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;
- k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;
- l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;
- m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;
- m bis) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
- n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
- o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;
- p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;

-
-
- q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 16;
 - r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;
 - s. se necessario assegna le risorse per il funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;
 - t. approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
 - u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;
 - v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo;
 - w. *abrogata*;
 - z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:
- a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1.
 - b. *abrogata*;
 - c. *abrogata*;
 - d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;
 - e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti;
 - f. *abrogata*.
3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.
4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.
5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 15 o dell'art. 16 comma 3 del presente regolamento, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità

Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.

Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in servizio, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.
5. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.
6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza.

Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le seguenti disposizioni:
 - a. le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;
 - b. ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;
 - c. la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la

disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;

- d. ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;
- e. la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;
- f. sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti;
- g. in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;
- h. in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.

2. *Abrogato.*

3. *Abrogato.*

4. *Abrogato.*

5. *Abrogato.*

Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.

Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)

- 1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.
- 2. La Giunta è composta da:
 - a. il Direttore, che la presiede;
 - b. il Vicedirettore;
 - c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);
 - d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;

-
-
- e. n. 6 professori e ricercatori eletti con composizione così determinata: i rappresentanti saranno eletti in misura proporzionale alla numerosità della rispettiva fascia, con un minimo di 1 rappresentante per ciascuna fascia, auspicando la più ampia rappresentanza dei settori scientifico disciplinari e delle sedi di servizio.
 - f. n. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
 - g. n. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
 - h. n. 3 professori e ricercatori designati dal Direttore secondo criteri rivolti al riequilibrio dei settori scientifico-disciplinari e delle sedi, nonché alle specifiche competenze dei designati, anche collegate ad eventuali deleghe operative attribuite dal Direttore.
3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
 4. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alle precedenti lettere e.,h., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f, g il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.
 5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.

PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)

1. Il Dipartimento di Chimica Industriale "Toso Montanari", al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Bologna, una a Ravenna (Faenza) e una a Rimini.
Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa hanno la propria sede di servizio.
2. L'Unità Organizzativa di Sede
 - a. riceve e gestisce le eventuali risorse per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;
 - b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.
3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statuari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.

Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)

1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che fanno parte di tale unità, di norma congiuntamente al Direttore, e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.

In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.

2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede
 - a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;
 - b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;
 - c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;
 - d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;
 - e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.
3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile. Il Direttore del Dipartimento può svolgere il ruolo del Responsabile di una delle Unità Organizzative di Sede.

Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)

1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.

-
-
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.

Art.16 bis (Rapporti con i Corsi di Studio)

I consigli di corso di studio esprimono ai dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 17 (Fondi e gestione)

1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.
2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.
3. Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.

PARTE IV - NORME FINALI

Articolo 18 (Validità delle sedute)

1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:
 - a. forme di consultazione sincrone;
 - b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.
3. sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:
 - proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;
 - proposta di chiamata di professori;
 - stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere

nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.

4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.

Articolo 19 (Rappresentanze nei Consigli delle eventuali Scuole di riferimento)

Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole cui eventualmente partecipano, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui all'art. 7 del DR n. 743/2012.

PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017

Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le modifiche al presente regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.
2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente.
Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento l'eventuale commissione paritetica costituita ed operante nelle more dell'adeguamento del presente regolamento al regolamento tipo, viene integrata, ove necessario, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.

DECRETI E DELIBERAZIONI

➤ Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 7004 PROT. N. 207820 DEL 16/09/19 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3488 DEL 26/04/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 02/A2 FISICA TEORICA DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE FIS/02 FISICA TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la Delibera del Dipartimento di Fisica e Astronomia del 13/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 02/A2 Fisica Teorica delle Interazioni Fondamentali, per il Settore scientifico disciplinare FIS/02 Fisica Teorica, Modelli e Metodi Matematici;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3488 del 26/04/2019;
- le domande del dott. Peraro Tiziano, del Dott. Rontsch Raoul e della dott.ssa Vryonidou Eleni, dalle quali risulta che i candidati hanno conseguito il dottorato di ricerca all'estero e, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, sono stati ammessi alla procedura con riserva, nelle more della produzione della determina di equivalenza di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni per il Settore Concorsuale 02/A2 Fisica Teorica delle Interazioni Fondamentali, per il Settore scientifico disciplinare FIS/02 Fisica Teorica, Modelli e Metodi Matematici, **condizionatamente**, per quanto riguarda la sola conferma della posizione in graduatoria dei dott. Peraro Tiziano, Rontsch Raoul e Vryonidou Eleni ed a pena di decadenza dall'inserimento in graduatoria dei suindicati, alla produzione nel termine di 90 giorni, che decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte dei candidati citati sopra che hanno conseguito il dottorato di ricerca all'estero. La decadenza dall'inserimento in graduatoria sarà disposta anche in caso di ricevimento di dichiarazione di titolo non equivalente a quello previsto da bando.

ART. 2 - Tenuto conto di quanto stabilito all'art. precedente, è approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Eleni Vryonidou	79,95/100
2)	Tiziano Peraro	76,20/100
3)	Marco Zaro	75,60/100
4)	Luca Vecchi	74,50/100
5)	Davide Pagani	74,25/100
6)	Raoul Rontsch	73,90/100
7)	Ennio Salvioni	71,40/100
8)	Claudia Frugiuele	70,15/100

Bologna, 16/09/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale

f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 1636 PROT. N. 45337 DEL 03/03/2020 –
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 9223 DEL 28/11/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/G1 - SCIENZE E
TECNOLOGIE ANIMALI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/18 -
NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-alimentari - DISTAL del 16/10/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 07/G1 - Scienze e Tecnologie Animali, per il Settore scientifico disciplinare AGR/18 - Nutrizione e Alimentazione Animale;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/10/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 9223 del 28/11/2019;

-
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 07/G1 - Scienze e Tecnologie Animali, per il Settore scientifico disciplinare AGR/18 - Nutrizione e Alimentazione Animale.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Diana Luise	87,1/100

Bologna, 03/03/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 1638 PROT. N. 45353 DEL 03/03/2020 –
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 8464 DEL 05/11/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/G1 - SCIENZE E
TECNOLOGIE ANIMALI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/17 -
ZOOTECNICA GENERALE E MIGLIORAMENTO GENETICO**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-alimentari - DISTAL del 18/09/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo definito per il Settore Concorsuale 07/G1 - Scienze e Tecnologie Animali, per il Settore scientifico disciplinare AGR/17 - Zootecnica Generale e Miglioramento Genetico;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 01/10/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 8464 del 05/11/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo definito della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 07/G1 - Scienze e Tecnologie Animali, per il Settore scientifico disciplinare AGR/17 - Zootecnica Generale e Miglioramento Genetico.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Samuele Bovo	90,5/100
2)	Giuseppina Schiavo	88/100

Bologna, 03/03/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP.N. 1696 PROT. N. 47710 DEL 05/03/2020 –
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 8463 DEL 05/11/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 3 POSTI DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/A2 - MODELLI E
METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE CHIM/02 - CHIMICA FISICA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica «Giacomo Ciamician» - CHIM del 19/09/2019, recante la proposta di attivazione di tre contratti per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo definito per il Settore Concorsuale 03/A2 - Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/02 - Chimica Fisica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 01/10/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 8463 del 05/11/2019;

- la domanda del dott. Serri Michele dalla quale risulta che il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero e, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, è stato ammesso alla procedura con riserva, nelle more della produzione della determina di equivalenza di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di tre ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo definito della durata di tre anni per il Settore Concorsuale 03/A2 - Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/02 - Chimica Fisica, **condizionatamente**, per quanto riguarda la sola conferma della posizione in graduatoria del dott. Serri Michele ed a pena di decadenza dall'inserimento in graduatoria di quest'ultimo, alla produzione nel termine di 90 giorni, che decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte del candidato citato sopra che ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero. La decadenza dall'inserimento in graduatoria sarà disposta anche in caso di ricevimento di dichiarazione di titolo non equivalente a quello previsto da bando.

ART. 2 - Tenuto conto di quanto stabilito all'art. precedente, è approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Francesca Lugli	76,79/100
2)	Marco Malferrari	75,19/100
3)	Angela Acocella	73,75/100
4)	Ciro Achille Guido	70,48/100
5)	Michele Serri	60,57/100

Bologna, 05/03/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

➤ Reclutamento Personale Tecnico amministrativo

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP.1663 PROT. 46527 DEL 04.03.2020 - APPROVAZIONE ATTI DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 8 POSTI DI CAT. C1, AREA TECNICA, TECNICO SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA DI 36 MESI, INDETTA CON D.D. 8481/273659 DEL 5.11.2019, E PUBBLICATA SUL PORTALE DI ATENEO IN DATA 11.11.2019, COSÌ COME MODIFICATA DALLA D.D. 9626/313494 DEL 9.12.2019 (RIAPERTURA TERMINI).

LA DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni
 VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;
 VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
 VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
 VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
 VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
 VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;
 VISTO il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con DR. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con DR. 460/18184 del 19.04.2010;
 VISTA la Disposizione Dirigenziale 8481/273659 del 5.11.2019 pubblicato sul Portale di Ateneo in data 11.11.2019 n.9627/313515 del 9.12.2019, pubblicata sul Portale di Ateneo in data 11.11.2019, così come modificata dalla D.D. 9626/313494 del 9.12.2019 (riapertura termini), con la quale è stata indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 8 posti di Cat. C1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi;
 VISTI gli atti della commissione giudicatrice,

DISPONE:

Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 8 posti di Cat. C1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi, indetta con Disposizione Dirigenziale 8481/273659 del 5.11.2019 pubblicato sul Portale di Ateneo in data 11.11.2019, così come modificata dalla D.D. 9627/313515 del 9.12.2019 (riapertura termini);

Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO
1	COTRONEO ALESSIO	54 (figli a carico e minore età)
2	RICCIONI CAROLINA MARIA	54 (figli a carico)
3	GUERRA GIULIA	53
4	VALLI SIMONA	51
5	BORSETTO SARA	50
6	LUCIANI ANTONELLA	49

7	SCALINI MARCO	48
8	GIANGREGORIO FABIO	47,5
9	POLI RICCARDO	47
10	TILOCCA ANNA ROSA	46
11	VITERITTIMARIA	45 (figli a carico)
12	COLOMBI ALESSANDRO	45

Art. 3 – Sono dichiarati vincitori della selezione:

- 1- COTRONEO ALESSIO
- 2- RICCIONI CAROLINA MARIA
- 3- GUERRA GIULIA
- 4- VALLI SIMONA
- 5- BORSETTO SARA
- 6- LUCIANI ANTONELLA
- 7- SCALINI MARCO
- 8- GIANGREGORIO FABIO

Bologna, 04.03.2020

LA DIRIGENTE
Alice Corradi

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA
COMUNICAZIONE.
